



COMUNE di MONTEGIORGIO (tm)

Li 27 ottobre 2020

Oggetto: *Lavori di ricostruzione degli spogliatoi del campo sportivo "L. Marzjali"*

- CUP: E86J17000550003 – CIG: 7338249245)
 - Ditta: Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le C.da Saletti, snc (P.IVA 02090090693)
 - Contratto: Rep. n. 208 del 13.07.2018 (registrazione Serie IT, numero 2569 del 27.07.2018)
- Relazione parere sulla disapplicazione delle penali per ritardata ultimazione dei lavori

Ril. Vs nota prot. de 2020
 Hs prot.12891 del 26 ottobre 2020

→ Al Sindaco
 Alla Giunta Comunale
 Al Segretario Comunale
 del Comune di Montegiorgio
 Sede

RELAZIONE - PARERE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 01.03.2018 con la quale è stato approvato il progetto di variante dei "Lavori di ricostruzione degli spogliatoi del campo sportivo "L. Marzjali" (CUP: E86J17000550003) per l'importo complessivo di euro 250.444,27 di cui euro 205.050,27 per lavori ed euro 45.394,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, pertanto invariato rispetto a quello approvato con precedente deliberazione n. 169/2017;

Visto il quadro tecnico economico della variante di cui sopra, come sotto riportato:

Quadro tecnico economico		
Importo lavori a misura		205.050,27
Incidenza lavori edili	66%	137.015,64
Incidenza impianti	34%	68.034,63
Totale		205.050,27
A detrarre l'incidenza oneri per la sicurezza		6.151,50
Importo soggetto a ribasso d'asta		198.898,77
Somme a disposizione:		
IVA 10% (10 %)		20.505,03
Incentivazione (2 %)		4.101,01
Oneri tecnici		12.500,00
Contributo Cassa prev. 4%		500,00
Relazione geologica e geotecnica		2.000,00
Contributo Cassa prev. 4%		80,00
IVA 22% su oneri tecnici e relazione geologica		4.219,82
Contributo SUA, ANAC e Imprevisti		1.488,14
Totale somme a disposizione		45.394,00
Totale di progetto		250.444,27

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 133 del 15.05.2018 (Reg. Gen. n. 362/2018) ad oggetto: "Lavori di ricostruzione spogliatoi campo sportivo "L. Marzjali". – Determinazione SUA Provincia di Fermo n. 158 del 04.05.2018 (R.G. n. 355/2018). – Affidamento lavori ditta BETA COSTRUZIONI S.r.l. di Atesa (CH).";



COMUNE di MONTEGIORGIO (lm)

Visto il Q.T.E. di aggiudicazione dei lavori:

Quadro tecnico economico	
Importo lavori contrattuali	
di cui euro 6.151,50 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	148.915,07
Somme a disposizione:	
IVA 10%	14.891,52
Incentivazione 2%	4.101,01
Oneri tecnici	12.500,00
CNPALA 4%	500,00
Relazione geologica e geotecnica	2.000,00
Contributo Cassa prev. 4%	80,00
IVA 22% su oneri tecnici e relazione geologica	4.219,82
Contributo SUA, ANAC	1.488,14
Imprevisti e ribasso di gara	61.748,71
Totale somme a disposizione	101.529,20
Totale di progetto	250.444,27

Visto il contratto Rep. n. 208 del 13.07.2018 (registrazione Serie 1T, numero 2569 del 27.07.2018) con la quale è stato perfezionato l'affidamento dei lavori in specie con la ditta Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le C.da Saletti, snc (P.IVA 02090090693) per l'importo contrattuale di euro 148.915,07;

Dato atto che i lavori in oggetto hanno avuto inizio nel rispetto delle indicazioni date dal D.L.L. e delle previsioni progettuali, come da verbale di consegna in data 24.10.2018;

Rilevato che, alla ditta appaltatrice Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le C.da Saletti, snc (P.IVA 02090090693), a seguito di esplicite richieste, sono stati autorizzati i seguenti sub-appalti per i rispettivi importi:

Atto n. del	Oggetto	Ditta	Importo al netto IVA
776 05.11.2018	Demolizioni e scavi	<i>Vita Simone & C.s.a.s.</i> Montegiorgio	€ 4.082,41
Prot. n. 16144 27.11.2018	Realizzazione e posa in opera struttura portante in acciaio	<i>C.F.I. Costruzioni Ferro e Inox di Celami Qemal</i> Pollenza	€ 15.721,79
227 02.04.2019	Impianto termico ed idrico (solo manodopera)	<i>G.I. Idrotermica di Giampiero Ilari</i> Montegiorgio	€ 11.250,00
230 02.04.2019	Fornitura e posa in opera infissi esterni	<i>Stemac Service S.r.l.s.</i> Ari (CH)	€ 8.200,00
TOTALE			€ 39.254,20

Verificato che, l'importo totale dei sub-appalti, come sopra autorizzati, è inferiore al massimo autorizzabile, ossia euro 44.674,52 (30% di euro 148.915,07);

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 86 del 17.04.2019, con la quale è stato approvato e liquidato alla ditta Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le C.da Saletti, snc (P.IVA 02090090693) il 1° S.A.L. per l'importo di euro 80.600,00 oltre IVA 10% euro 8.060,00 per complessivi euro 88.660,00;



COMUNE di MONTEGIORGIO (tm)

Vista la deliberazione della G.C. n° 113 del 27.08.2020 con la quale è stata approvata la 1^ perizia di variante tecnica e suppletiva dei: "Lavori di ricostruzione spogliatoi Campo Sportivo "L. Marzulli"" (CUP: E86J17000550003 - CIG: 73382492A5)", che prevede una spesa complessiva di euro 250.444,27 di cui euro 177.285,02 per lavori a misura ed euro 23.334,32 per somme a disposizione, come risultante dal seguente quadro tecnico economico:

Quadro tecnico economico perizia di variante	
Importo lavori al netto del ribasso	
di cui euro 7.323,44 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	177.285,02
Somme a disposizione:	
IVA 10%	17.728,50
Incentivazione 2%	4.882,29
Oneri tecnici	15.742,34
CNPALA 4%	629,69
Relazione geologica e geotecnica	2.000,00
Contributo Cassa prev. 4%	80,00
IVA 22% su oneri tecnici e relazione geologica	5.133,55
Contributo SUA, ANAC	1.488,14
Lavori extra - ordine di servizio n. 1	4.473,84
Imprevisti e ribasso di gara	21.000,90
Totale somme a disposizione	73.159,25
Totale di progetto	250.444,27

Accertato che la ditta Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Aressa (CH) - Zona Ind.le C.da Salletta, snc (P.IVA 02090090693) ha firmato, senza riserve l'atto di sottomissione per la realizzazione degli ulteriori lavori di cui alla variante in specie, il quale, fra l'altro prevede:

- aumento dell'importo contrattuale di euro 28.369,94, corrispondente al 19,05% in più;
- aumento di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori già fissato dal CSA in giorni 231;
- n. 23 nuovi prezzi

Visto il verbale di ultimazione dei lavori redatto e firmato dalle parti in data 20.07.2020 con il quale si dichiarano i lavori ultimati in data 17.07.2020

Accertato che il tecnico incaricato, ing. Silvia del Bianco, con nota pervenuta al protocollo di questo Comune al n° 12003 del 7 ottobre 2020 ha consegnato gli atti tecnico contabili relativi allo stato finale dei "Lavori di ricostruzione spogliatoi Campo Sportivo "L. Marzulli"" (CUP: E86J17000550003 - CIG: 73382492A5)", composti dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Stato finale dei lavori
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia
- Relazione a struttura ultimata (D.M. 14/01/2008 - L.r. 03.11.1984, n° 33 - L.R. 27.03.1987, n° 18)
- Attestato di deposito della relazione a struttura ultimata
- Attestato di deposito del certificato di collaudo statico e di conformità
- Quadro tecnico economico di confronto tra progetto/variante/stato finale;

Verificato che, lo stato finale prevede una spesa per lavori a misura, al netto del ribasso, pari ad euro 177.285,02 a cui detrarre l'importo liquidato relativo al 1° stato di avanzamento di € 80.600,00 per un importo residuo di € 96.685,02 oltre I.V.A.;



COMUNE di MONTEGIORGIO (Fm)

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in economia, redatto e firmato dal Direttore dei lavori, dal quale risulta che i lavori di cui all'ordine di servizio n° 2 sono stati eseguiti a regola d'arte liquidandone l'importo per € 3,629,96 oltre I.V.A.

Preso atto che il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2. del Dlgs 50/2016 e che lo stesso assumerà automaticamente carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ai sensi dell'art. 102 comma 3. del Dlgs 50/2016;

Accertato che dagli atti contabili risulta che l'impresa ha concluso i lavori con 219 giorni di ritardo e che pertanto viene conteggiata una penale che, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 18 del c.s.a. ammonta ad € 17.728,50 (10% importo contrattuale);

Rilevato che la ditta Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le C.da Saletti, snc (P.IVA 02090090693) ha firmato gli atti contabili relativi allo stato finale accettando la contabilità riservandosi di "presentare motivata richiesta di disapplicazione della penale per ritardata conclusione dei lavori ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4" (D.Lgs. 50/2016);

Visto l'atto di cessione di credito Repertorio n. 3447, Raccolta n. 2364, a rogito del Notaio Dr. Armando Bonsignori di Montegiorgio (Fm) in data 21 novembre 2019, registrato a Fermo il 03/12/2019 n. 3669 Serie 1T, con la quale la società "Beta Costruzioni Srl.", ai sensi del l'art. 1198 c.c., ha ceduto ad alcune Società subappaltatrici e fornitori, il credito vantato nei confronti di questo Comune, derivante dal contratto di appalto in data 13 luglio 2018 rep. n. 208, registrato a Fermo il 27 luglio 2018 al n. 2569 serie I, avente ad oggetto i lavori di ricostruzione de gli spogliatoi del campo sportivo "Luigi Marziali" (CIG 73382492A5, CUP E86J17000550003), fino alla concorrenza di Euro 95.624,32.

Vista la richiesta di pagamento diretto formulata dall'Avv. Giovanni Ciccone con studio a Lanciano (Ch), in nome e per conto della ditta Stenac Service Srls con sede in Ari (Ch) via San Pietro n. 128 la quale vanta un credito nei confronti della ditta "Beta Costruzioni Srl." di € 4.342,80 oltre gli interessi maturati;

Vista la determinazione n° 69/2019 con la quale è stata autorizzata la ditta Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le C.da Saletti, snc (P.IVA 02090090693), appaltatrice dei lavori di Lavori di ricostruzione degli spogliatoi del campo sportivo "L. Marziali" (CUP: E86J17000550003 – C.I.G.: 73382492A5), a subappaltare alla ditta Stenac Service S.r.l.s. con sede a Ari (CH), via San Pietro n. 108 (P.IVA 02642460691) le attività di fornitura e posa in opera di infissi esterni, per un importo massimo di complessivi euro 8.200,00 oltre IVA;

Accertato, che i crediti della "Beta Costruzioni Srl." nei confronti dei subappaltatori, così come rilevabili:

1. dalla scrittura privata "cessione del credito" stipulata del 21.11.2019, registrata a Fermo li 03.12.2019 al n. 3669, serie 1T;
2. dalla nota dell'Avv. Ciccone per conto della ditta Stenac Service Srls sono come appresso quantificati:

Creditore	Rif. Fatture	Importo €
Consorzio Concerto con sede in Falerone (Fm) via F.lli Cervi snc in persona di Scorolli Paolo	n° 27 del 30.11.2018 n° 2 del 27.02.2019 n° 5 del 5.04.2019	11.378,40
Vita Simone & C. Sas con sede in Montegiorgio, via Fonte Romana n° 28 in persona di Vita Simone	n° 91 del 31.12.2018 n° 25 del 20.05.2019	3.772,40
Edi-Elettronica di Ripani Marcello con sede in Montegiorgio, via Soccorso snc, in persona di Ripani Marcello	n° 36 del 16.05.2019 n° 88 del 19.11.2019	10.500,00
G.I. Idrotermica di Giampiero Ilari con sede in Montegiorgio, via Castrucciari n° 5, in persona di Ilari Giampiero	n° 9 del 28.03.2019 n° 21 del 16.05.2019 n° 32 del 1.07.2019	12.200,00
Benedil di Benkovska Larysa con sede a Montesilvano (Pe) via Grecia n. 4 in persona di Benkovska Larysa	n° 5 del 31.05.2019	8.985,66
C.F.I. di Celami Qemal con sede a Pollenza (Mc) contrada Piane	n° 14 del 18.02.2019	43.887,86



COMUNE di MONTEGIORGIO (1°m)

di Chienti n. 21 in persona di Celami Qemal	n° 74 del 12.07.2019	
Del Prete Stelvio titolare dell'omonima impresa con sede in Montesilvano (Pe), via Grecia n° 4	n° 14 del 16.05.2019	4.900,00
Totale crediti derivanti dalla scrittura privata		95.624,32
Stemac Service Srls con sede in Ari (Ch)		4.342,80
Totale		99.967,12

Rilevato pertanto che i crediti della "Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le C.da Saletti, SNC (P.IVA 02090090693)" nei confronti dei creditori ammontano complessivamente ad € 99.967,12

Preso atto che il credito residuo dell'impresa "Beta Costruzioni Srl" è il seguente:

1. importo risultante dallo stato finale	€ 177.285,02
2. importo dei lavori in economia	€ 3.629,96
3. A dedurre l'importo già corrisposto 1° certificato pagamento	€ 80.600,00
4. Credito residuo (a. + b. - c.)	€ 100.314,98
5. Penale per gg 270 di ritardo	€ 17.728,50
6. Resta il credito netto dell'impresa in	€ 82.586,48

Rilevato che:

- La ditta "Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le C.da Saletti, SNC (P.IVA 02090090693)" con nota del 13 ottobre 2020 (loro Rif. 05/2020/GM), pervenuta al protocollo di questo Comune in data 15 ottobre 2020, al n° 12409 ha presentato richiesta di disapplicazione della penale di cui all'art. 114/bis, co. 4 del D.Lgs. 50/2016;
- il Direttore dei lavori, con nota del 23.10.2020, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 26.10.2020 al n° 12891, ha ritenuto parzialmente accoglibili le riserve dell'Impresa "Beta Costruzioni Srl." e ha proposto
 - o la riduzione della penale a giorni 30 per ritardata ultimazione dei lavori, quantificata ai sensi dell'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto in € 5.318,70 (gg. 30 x € 177,29);

Viste le motivazioni addotte dall'Impresa Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) – Zona Ind.le, C.da Saletti, SNC (P.IVA 02090090693) a supporto della richiesta di disapplicazione.

Rilevato che sulla disapplicazione della penale, sia il Direttore dei lavori che il Responsabile del procedimento non hanno potere decisionale, ma semplicemente propositivo all'organo decisionale dell'Ente appaltante; loro infatti valutano il fondamento dell'istanza avanzata dall'impresa sotto i profili della non imputabilità all'appaltatore del ritardo o della manifesta eccessiva misura della penale applicata rispetto all'interesse dell'amministrazione. Qualora ritengano basata l'istanza, formulano proposta, che deve essere fondata su una congrua motivazione, di non applicazione totale o parziale della penale.

Considerato che:

1. la riserva tratta la applicazione per ritardo nella conclusione dei lavori che ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale di appalto parte generale è stabilita nella misura del 1 per mille, e ammontante a € 17.728,50 essendo il ritardo, evidenziato dal direttore dei lavori, di 270 giorni consecutivi.
2. L'appaltatore può chiedere all'amministrazione, con la formulazione di riserva sugli atti contabili, la disapplicazione totale o parziale della penale:
 - a) quando ritenga che il ritardo non è a lui imputabile;
 - b) oppure quando la penale è stata legittimamente applicata perché il ritardo è imputabile all'appaltatore, ma è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'amministrazione (art. 22, co. 4, CGA)

Nel primo caso l'appaltatore deve dare prova della non imputabilità a lui del ritardo; nel secondo caso è da ritenere che l'interesse di cui parla coincida sostanzialmente con l'interesse patrimoniale, e perciò col danno derivato all'amministrazione dal ritardo colpevole dell'appaltatore.



COMUNE di MONTEGIORGIO I m

Qualora tale danno sia esiguo (per es., perché l'opera, anche se ultimata nel termine, non avrebbe potuto dare immediata utilità) e l'importo della penale applicata assai più elevato del danno subito dall'Amministrazione, questa procederà alla disapplicazione totale o parziale della penale con criteri equitativi.

Considerazioni

Gli elementi indicati il Direttore dei Lavori stabilisce *de facto* l'applicazione della penale nel conteggio automatico relativo al conto finale ma, sulla base delle motivazioni aggiunte dalla "Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Aressa (CH) – Zona Ind.le, C.da Salletti, snc (P.IVA 02090090693)" individua tre momenti che possono proporre una disamina differente nell'applicazione della penale:

- Introduzione della variante in corso d'opera di cui alla deliberazione della G.C. n° 113 del 27.08.2020, che ha comportato una sospensione dei lavori dal 29 marzo 2019 al 18 settembre 2019 e che ha previsto un aumento dell'importo contrattuale di € 28.369,95 e n° 23 nuovi prezzi e la necessità di riorganizzazione del lavoro soprattutto con le maestranze subappaltatrici;
- La chiusura totale di ogni attività per pandemia Sars-CoV-2 (Covid-19) nel periodo dal 14 marzo al 4 maggio 2020 (DPCM 22 marzo 2020), per giorni 51;
- La situazione climatica che dalla "riapertura" (4 maggio 2020) ha fatto rilevare complessivamente 85 giorni piovosi;

Con riferimento ai lavori in oggetto, si conferma quanto indicato nel certificato di regolare esecuzione redatto in data 17.09.2020 in seguito alla relazione del direttore dei lavori sul conto finale. Tuttavia, letto il contenuto delle riserve apposte dall'esecutore sul conto finale e specificate nella nota prot. 12409 del 15.10.2020, si ritiene che vi siano elementi oggettivi orientativi alla eventuale disapplicazione parziale o totale della penale individuata negli atti della D.L., come peraltro dichiarato dal direttore dei lavori stesso nella propria relazione riservata del 23.10.2020 (Ns. prot. 12891 del 26.10.2020) relativamente al fatto che alcune opere da realizzare non hanno trovato completamente anche per cause non direttamente imputabili alla ditta affidataria e che tali circostanze hanno contribuito all'accumulo di giorni di ritardo computati dallo stesso Direttore dei lavori per la quantificazione della penale da applicare.

Sulla base della riserva avanzata dall'Impresa esecutrice sul conto finale, delle argomentazioni sopra riportate come ricondotte dalle controdeduzioni e della relazione riservata del Direttore dei lavori e della cognizione dei fatti e delle motivazioni che hanno fatto insorgere le richieste avanzate dall'Impresa, è possibile concludere che per quanto riguarda la riserva iscritta sul conto finale, le motivazioni addotte dall'impresa possono essere prese in considerazione per i seguenti motivi:

1. I lavori dovevano durare 160 giorni naturali e consecutivi dal giorno 23/10/2018 data della consegna al 01.04.2019;
2. Introduzione della variante in corso d'opera di cui alla deliberazione della G.C. n° 113 del 27.08.2020, che ha comportato una sospensione dei lavori dal 29 marzo 2019 al 18 settembre 2019 (gg.173) e che ha previsto un aumento dell'importo contrattuale di € 28.369,95 e n° 23 nuovi prezzi e la necessità di riorganizzazione del lavoro soprattutto con le maestranze subappaltatrici;
3. I lavori aggiuntivi previsti nella perizia di variante hanno comportato un aumento del tempo contrattuale di gg. 30;
4. La chiusura totale di ogni attività per pandemia Sars-CoV-2 (Covid-19) nel periodo dal 14 marzo al 4 maggio 2020 (DPCM 22 marzo 2020), per giorni 51;
5. La nuova data di fine lavori era il 21/10/2019;
6. La data di fine lavori certificata è il 17.07.2020, pertanto con giorni 270 di ritardo nella conclusione dei lavori (dal 21.10.2019 al 17.07.2020);
7. La chiusura totale di ogni attività per pandemia Sars-CoV-2 (Covid-19) nel periodo dal 14 marzo al 4 maggio 2020 (DPCM 22 marzo 2020), per giorni 51;
8. rimangono 219 giorni di ritardo che l'impresa appaltatrice ha giustificato con nota del 13/10/2020;



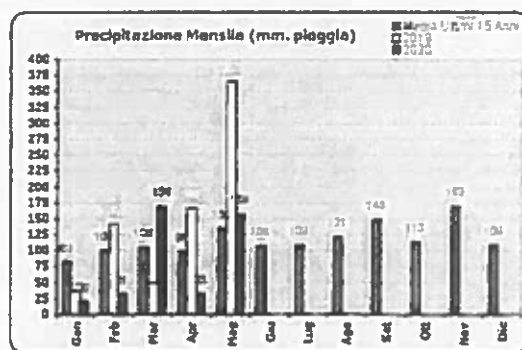
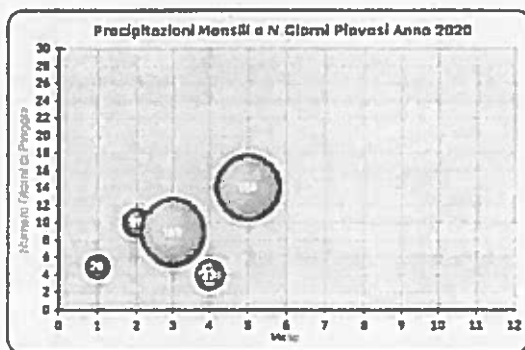
COMUNE di MONTEGIORGIO (1m)

Chiarito quanto scritto sopra, la direzione lavori ritiene di condividere le motivazioni riportate dall'impresa, in particolare:

- la variante ha comportato una diversificazione delle lavorazioni e la necessità di una riorganizzazione da parte dell'impresa sia del programma delle lavorazioni, delle ditte subappaltatrici e del reperimento materiali; quindi si ritiene che:
 - parte del ritardo dovuto non sia imputabile direttamente alla volontà dell'impresa;
 - i 60 giorni stimati per il reperimento dei materiali sia compatibile con tali problematiche;
 - così come i 75 giorni di ritardo dovuto alle ditte subappaltatrici e alle interferenze con le ditte esecutrici degli impianti, in particolare. Infatti successivamente all'emergenza covid-19 vi era l'obbligo di non avere sovrapposizione di imprese, in attuazione di quanto predisposto dell'art. 7 del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri" all'interno del cantiere è stata predisposta (da parte del coordinatore) la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione delle lavorazioni e consentendo l'ingresso in cantiere di una sola ditta alla volta con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili, di creare minor assembramenti possibili compatibilmente con gli spazi effettivi.
- i ritardi dovuti all'emergenza Covid-19 periodo (14/03/2020 al 04/05/2020) che è stato già detratto passando da 270 a 219 di giorni di ritardo (51 giorni), considerando poi il riavvio delle produzioni non istantaneo, si ritiene di doverlo aumentare di almeno 15 giorni per rendere operativi gli approvvigionamenti;
- per quanto riguarda i dati pluviometrici, visto che il periodo che va da settembre 2019 a luglio 2020 prevede almeno 6 mesi di mesi non favorevoli a livello climatico, ne consegue che il termine dei lavori vada ristabilito in funzione dell'incidenza negativa del clima sulla produttività. Inoltre considerando anche giugno 2020 come un mese che ha avuto una media di circa 70 mm di pioggia, superiore alla media degli ultimi anni di circa il 6% (riferimento meteo Assam regione marche); si ritiene ammissibile considerare un 39 giorni climaticamente avversi, per cui l'impresa non ha potuto lavorare.

Da queste considerazioni, pur l'appaltatore non avendo diritto a ottenere sospensioni o termini suppletivi per le condizioni climatiche avverse, rientranti nella prevedibilità e quindi tenute in conto nella determinazione del tempo contrattuale; resta comunque da tener conto che lo slittamento temporale delle fasi dovuto, sia alla variante, sia all'emergenza Covid-19, ha comunque inciso sul diverso tempo di esecuzione dei lavori rispetto a quello previsto in fase progettuale.

Si può ritenere quindi compatibile un ulteriore ritardo di circa 39 giorni.



Rilevato inoltre che nella determinazione del tempo contrattuale di esecuzione deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, ne consegue che il termine complessivo va stabilito considerando l'incidenza negativa che sulla produttività esplicano i giorni di maltempo prevedibili nella zona dei lavori.

Da ciò deriva che l'appaltatore non ha diritto a ottenere sospensioni dei lavori o termini suppletivi per le cause climatologiche sfavorevoli rientranti nella prevedibilità e di cui perciò si è tenuto conto nella determinazione del tempo di esecuzione contrattuale; Resta comunque da valutare e da tener conto, che lo slittamento temporale delle fasi



COMUNE di MONTEGIORGIO (im)

lavorative così come sopra calcolato ha comunque inciso in un diverso tempo di esecuzione dei lavori rispetto a quello previsto in fase progettuale.

Queste circostanze, nei periodi indicati, fanno individuare un lasso di tempo per il quale risulta non addebitabile alla "Beta Costruzioni S.r.l. con sede in Atesa (CH) - Zona Ind.le C.da Saletti, snc (P.IVA 02090090693)" il mancato completamento delle lavorazioni ed in particolare per il periodo complessivo di gg. 219 naturali e consecutivi (punti 1 e 2), rilevando pertanto un periodo di gg. 30 di ritardo;

Tenendo in considerazione quanto sopra esposto, si propone la riduzione della penale a giorni 30 per ritardata ultimazione dei lavori, quantificata ai sensi dell'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto in € 5.318,70 (gg. 30 x € 177,29), ottenendo il seguente risultato:

a. importo risultante dallo stato finale	€ 177.285,02
b. importo dei lavori in economia	€ 3.629,96
c. A dedurre l'importo già corrisposto 1° certificato pagamento	€ 80.600,00
d. Credito residuo (a. + b. - c.)	€ 100.314,98
e. A detrarre la penale per ritardata ultimazione lavori (art.23 c.s.a.)	€ 5.318,70
f. Credito netto (d. - e.)	€ 94.996,28
g. Totale delle cessioni di credito	€ 99.967,12
h. Differenza (f. - g.)	€ -4.970,84
i. Differenza percentuale (f - g)	-4,97%

Quanto sopra premesso e considerato, in assonanza con il parere del Direttore dei Lavori, si formula proposta di accoglimento per la disapplicazione della penale per € 12.409,80, pertanto applicando una penale di € 5.318,70.

Tanto si doveva.-



Maurizio Luchetti
Responsabile del Servizio